

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE GUIDIZZOLO EVENTI E MANIFESTAZIONI APS (G.E.M.)

ART. 1 - (denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: **Guidizzolo Eventi e Manifestazioni APS (G.E.M.)** con sede in via Slonghine n°7 nel comune di Guidizzolo (MN).

ART. 2 - (finalità ed azioni)

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse, generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, L'associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- promuovere il comune di Guidizzolo ed il territorio circostante, valorizzando le peculiarità storiche, artistiche e naturalistiche;
- promuovere una cultura basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità e sulla funzione sociale;
- contribuire ad unire le forze per aggregare o aggregarsi con tutte le realtà associative, e istituzionali che condividono i medesimi valori, al fine di rafforzare la cultura e la progettualità;
- sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di una consapevolezza comune;
- promuovere la cultura della relazionalità tra persone, territori, aziende, amministrazioni, a livello locale e non;
- avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, soggetti del III settore;
- curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, relativamente alle tradizioni locali;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate in una o più attività di cui all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z Dlgs 117/20017, in particolare:

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) Promozione sociale e territoriale attraverso eventi, manifestazioni, convegni, spettacoli, sportivi e non, e tutto ciò che possa contribuire a sostenere e a far conoscere il territorio di Guidizzolo;

art. 3 (soci)

1. sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

2. l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione; il diniego va motivato; il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione

4. non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6 (diritti e doveri dei soci)

1. i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere nominati negli organi sociali;

2. essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;

3. i soci devono versare la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione della disponibilità personali;
5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; Ciascun associato ha diritto ad un voto.
6. consultare i verbali e i libri sociali, previa richiesta da inoltrare al presidente, il quale provvederà a fornirli entro 14 giorni lavorativi.

Art. 7 (recesso ed esclusione del socio)

- 1 il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2 il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione;
- 3 L'esclusione è deliberata dal **Organo di Amministrazione** con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 4 è comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario

Art. 8 (organi sociali)

- 1 gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea soci,
- Organo di Amministrazione
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)
- Organo di revisione (eventuale va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)

- 2 tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 (assemblea)

- 1 l'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci;
- 2 è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 gg prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di pubblicazione sui social network, lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
- 3 l'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario;
- 4 l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi;
- 5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone;
- 6 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 (i compiti dell'assemblea)



L'assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati, (* la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 (validità delle assemblee)

1 Quorum: Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie, le delibere dell'assemblea sono valide, con la presenza di almeno 1/2 dei soci e la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti;

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre almeno la presenza dei 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2 non è ammessa più di una delega per ciascun aderente;

3 le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno);

Art. 12 (verbalizzazione)

1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente;

2 ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne una copia;

art 13 (Organo di Amministrazione)

1 l'Organo di Amministrazione è composto da numero 7 membri scelti tra i soci e nominati dai soci, il presidente sarà eletto dall'assemblea;

2 l'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti;

3 l' Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; fissa l'importo della quota sociale annua, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;

4 l' Organo di Amministrazione viene nominato in concomitanza con l'elezione dell'Amministrazione Comunale e decade a fine mandato di quest'ultima. I suoi componenti possono essere rieletti/nominati per n°2 mandati.

5 E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;

art. 14 (presidente)

1 il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

2 Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 15 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

art. 17 (risorse economiche)

1 le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a quote e contributi degli associati;



- b eredità, donazioni, e legati;
- c contributo dello stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fin statuari;
- d contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni e sottoscrizione a premi;
- i altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2 i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;

3 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;

4 l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali;

ART. 18 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio sociale E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art 19 (scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1 l'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità dell'art.11;

2 in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 (disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.